



COMUNE DI MISTERBIANCO


Città metropolitana di Catania

IV SETTORE FUNZIONALE "ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI"

NUOVA IMU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ISTRUZIONI E PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO ANNO 2022



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA NUOVA IMU INFORMA I CONTRIBUENTI

Entro il **16 giugno 2022** deve essere effettuato il versamento dell'**acconto nuova IMU** per l'anno 2022 (per esenzioni/agevolazioni ved. rispettive sezioni informative, di seguito riportate).

MODALITÀ DI PAGAMENTO, ALIQUOTE E DETRAZIONI

(art.1, comma 762 e 765, L. n.160/2019) - Il pagamento dell'acconto IMU 2022 è effettuato in autoliquidazione, esclusivamente a mezzo modello F24, in misura pari al 50% dell'importo dovuto, applicando aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, con conguaglio sulla rata a saldo.

Si riportano aliquote della nuova IMU approvate con la deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n.19 del 24/08/2020, applicabili ai sensi dell'art.1, comma 169, L. n.296/2006, da utilizzare per il pagamento dell'acconto nuova IMU 2022:

- altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli diversi da quelli esenti: **10,60 per mille**;
- fabbricati rurali strumentali (art.1, comma 750, L. n.160/2019): **0,01 per mille**;
- abitazione principale (solo le cd. "abitazioni di lusso", iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze: **5 per mille**;

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (solo per le cd. "abitazioni di lusso", iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze: euro duecento.

NUOVA IMU anno 2022 - principali agevolazioni applicabili

IMMOBILI MERCE (art.1, comma 751, L. n.160/2019): a partire dal 2022, sono esenti dal pagamento della nuova IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CINEMA E TEATRI (art. 78, comma 1 lettera d e comma 3, D.L. 104/2020): anche per il 2022, sono esenti dal pagamento della nuova IMU gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;

COMODATO D'USO GRATUITO (art.1, comma 747, L. n.160/2019) - Riduzione del 50% della base imponibile della nuova IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.

TERRENI AGRICOLI (art.1, comma 758, L. n.160/2019) - Esenzione dal pagamento della nuova IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con *iscrizione previdenza agricola*, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n.99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione. In tal caso, l'esenzione riguarda sia i terreni agricoli che i terreni incolti: la Corte di Cassazione, con Sentenza n.7369/2012, ha chiarito che i terreni incolti sono da considerarsi comunque agricoli in base al fatto che tali terreni potenzialmente possono essere destinati all'utilizzo agricolo, pur non essendo condotte attività agricole sugli stessi.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (art.1, comma 760, L. n.160/2019) - Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. n.431/1998 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

A tal fine, si porta a conoscenza che, in data 03 marzo 2020, le OO.SS. degli inquilini e degli assegnatari Sunia, Sicut, Uniat, e Federcasa e le Associazioni dei proprietari Confedilizia, Uppi e Asppi, hanno depositato, presso la Casa Comunale, il nuovo Accordo Territoriale valido per la stipula dei contratti a canone concordato, ai sensi della L. n.431/1998, scaricabile dal sito comunale cliccando sul seguente link:

<https://www.misterbianco.gov.it/settore-tributi/imu-tasi/accordo-territoriale-legge-431-1998.aspx>

PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO (art.1, comma 48, L. n.178/2020 - art.1, comma 743, L. n.234/2021) - **PER IL SOLO ANNO 2022, LA MISURA DELLA NUOVA IMU** dovuta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, **È RIDOTTA AL 37,50%**.

È possibile calcolare l'acconto della nuova IMU e stampare sia il report che il modello F24 compilato **utilizzando l'utility** disponibile sulla homepage del sito https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php.

Il personale dell'Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

ORARI DI RICEVIMENTO SERVIZIO TRIBUTI - SEDE UFFICI VIA A. GRAMSCI N.2 - MISTERBIANCO:

lunedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00



Il Funzionario Responsabile nuova IMU

Dott. Maria Cece